



Sent.7/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere <i>relatore</i>
Luigia Iocca	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 4051 proposto dalla Procura regionale con ricorso per interpretazione del titolo giudiziale, ai sensi del comb. disp. degli artt. 211 e 172, co. 1, lett. c, del codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, avente ad oggetto la sentenza n. 42/2023 pronunciata da questa Sezione giurisdizionale nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3631 del registro di segreteria

NEI CONFRONTI

del sig. Mariano Bertone, nato il 15.08.1959 a Santa Maria del Molise ed ivi residente alla via XXV Settembre n. 57, C.F. BRTMRN59M15I238X, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Santoro, pec:avvclaudiosantoro01@puntopec.it, presso il cui studio sito in Campobasso alla via de' Ferrari n. 34 elettivamente domicilia;

VISTI gli artt. compresi dal 172 al 176 del codice della giustizia contabile;

VISTA la menzionata sentenza n. 42/2023;

VISTO il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 3/12/2024 e notificato il 9/12/2024, oltre alla memoria difensiva del sig. M. Bertone, depositata il 31/1/2025, e agli altri atti di causa;

UDITI all'udienza di discussione del giorno 20 febbraio 2025, celebratasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il rappresentante del pubblico ministero, nella persona del s.p.g. dott. Roberto Formisani, e l'avv. Claudio Santoro, per la parte resistente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 6/7/2016 e ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio il sig. Mariano Bertone per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 66.099,76 (e, precisamente, di € 39.622,55 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di € 943,89 in favore della Regione Molise e di € 25.533,32 in favore del Comune di Santa Maria del Molise (IS), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio (iscritto al n. 3631/E.L.).

La Procura regionale, ai fini della tutela del credito erariale fatto valere, aveva rivolto istanza di sequestro conservativo *ante causam* di diversi beni immobili di proprietà dell'invitato al Presidente della Sezione giurisdizionale, misura che veniva concessa con decreto del 26/5/2016 e trascritta presso il competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Isernia al registro generale n. 1768 - registro particolare n. 1450 - presentazione n. 4 del 27.05.2016.

La misura cautelare veniva parzialmente confermata con ordinanza n. 12/2016, emessa fuori udienza e depositata in data 01/8/2016, dal giudice designato, fino alla concorrenza della somma di €. 66.099,76, oltre rivalutazione, interessi legali e spese del giudizio, cui facevano seguito le domande di annotazione richieste dalla scrivente Procura: 1. registro generale n. 2580 – registro particolare n. 231 – presentazione n. 2 del 31/08/2016; 2. registro generale n. 2581 – registro particolare n. 232 – presentazione n. 3 del 31/08/2016.

Il relativo giudizio di responsabilità si concludeva con sentenza n. 42/2023 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza dell'11/11/2021, proseguita il 21/12/202, depositata il 29/6/2023, che:

- respingeva *“la domanda giudiziale di risarcimento del danno proposta dalla Procura regionale nei confronti del sig. Mariano Bertone e compensa tra le parti le spese del giudizio”*;

- dichiarava *“inefficace il provvedimento di sequestro conservativo sui beni del convenuto disposto ante causam”*.

Il Pubblico ministero, nell'interesse della legge, al fine di dare compiuta e corretta applicazione alle statuizioni adottate con la richiamata sentenza, ha promosso il presente giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale, ai sensi degli artt. 211 e 172, comma 1, lett. c) del codice della giustizia contabile, chiedendo, in particolare, se l'espressione *“dichiara inefficace il provvedimento di sequestro conservativo sui beni del convenuto disposto ante causam”* debba intendersi quale ordine di cancellazione dello stesso dai registri della Conservatoria competente.

Con memoria depositata telematicamente il 31/1/2025 si è costituito in giudizio il sig. Mariano Bertone.

Nel premettere una dettagliata ricostruzione della vicenda giudiziale, definita con la richiamata e favorevole sentenza n. 42/2023 depositata il 29/6/2023, il difensore ha precisato di aver compulsato la procura regionale con istanza del 28/10/2024 contenente richiesta di procedere alla trascrizione della sentenza dichiarativa dell'inefficacia del sequestro conservativo dei beni immobili del sig. BERTONE Mariano ovvero, *"in subordine e nella sola eventualità che la Procura Regionale non ritenga di procedere alle formalità richieste, chiede che l'Adita Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Molise, voglia dare le disposizioni necessarie per la definitiva cancellazione della trascrizione del suddetto sequestro conservativo dai registri immobiliari"*.

Tanto, non risultando annotata e trascritta nei registri immobiliari l'avvenuta declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo dei cespiti immobiliari del sig. BERTONE ancorché la sentenza assolutoria fosse ormai assentita dall'autorità di cosa giudicata.

Dava atto, inoltre, che con pec del 15/11/2024 – che provvedeva ad allegare - il procuratore regionale aveva trasmesso, per conoscenza, la nota inviata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale – Territorio di Isernia alla quale chiedeva, sulla base di quanto disposto nella citata sentenza n. 42/2023, allegata in copia conforme, di *"provvedere alla cancellazione del sequestro sui beni, e, al fine di una pronta individuazione delle precedenti formalità eseguite, ... le Domande di annotazione trasmesse, tramite G.d.F. di Isernia, a questa Procura"*.

Il deducente ha ritenuto che la declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo *ante causam*, pronunciata all'esito dell'accertamento giudiziale di manifesta infondatezza del presunto diritto risarcitorio fatto valere dalla Procura regionale della Corte dei conti implichi, quale necessaria, inevitabile conseguenza, la cancellazione della trascrizione pregiudizievole dai registri immobiliari, con effetti giuridici e sostanziali *ex tunc* del vincolo di indisponibilità imposto sul bene immobile oggetto di sequestro conservativo, da considerarsi *tamquam non esset* sin dalla sua adozione.

Rivelandosi *“conseguenza immediata e diretta della pronuncia di inefficacia della misura per infondatezza del diritto sostanziale che lo presupponeva e ne legittimava astrattamente l'adozione”*, ciò comporterebbe *“... che il titolo giudiziale deve essere interpretato nel senso che la pronunciata ed irrevocabile dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo sui beni del convenuto disposto ante causam ha valore ed efficacia di ordine di cancellazione dello stesso dai registri della Conservatoria competente”*.

Ha concluso: *“In ogni caso, anche nella deprecata eventualità che l'adita Corte non ritenga di interpretare il titolo giudiziale nel senso fin qui prospettato, vorrà procedere, nell'esercizio dei poteri e delle facoltà previste dall'art. 78 C.G.C., ad ordinare all'Ufficio della Conservatoria dell'Agenzia del Territorio di Isernia la cancellazione della trascrizione nei Registri Immobiliari del sequestro conservativo ante causam dei beni immobili del sig. Mariano BERTONE, dando, per l'effetto, “le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente” all'inefficace sequestro”*.

All'odierna udienza di discussione, il p.m. ha rassegnato oralmente le proprie conclusioni confermando la richiesta presentata.

L'avv. Santoro, per il convenuto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione in giudizio.

Al termine, la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va affermata la provvista giurisdizionale del giudice contabile adito a pronunciarsi non versandosi ancora nella fase rimessa alla cognizione propria ed esclusiva del giudice dell'esecuzione (AGO) non potendo reputarsi ancora introdotta tale fase essendosi limitato, il precedente giudice, ai sensi dell'art. 78 c.g.c., a pronunciare sull'inefficacia del sequestro conservativo *ante causam*, disposto con decreto presidenziale parzialmente confermato dal giudice designato con ordinanza, e dal momento che detta misura cautelare concessa non può ritenersi automaticamente convertita in pignoramento - in assenza di una sentenza di condanna divenuta esecutiva (art. 686 c.p.c.) - pignoramento che costituisce l'atto iniziale del processo di espropriazione forzata (in diritto, art. 491 c.p.c.; in giurisprudenza, conformi Cass., n. 3656/2013, ma pure, analogo discrimine tra ambiti giurisdizionali diversi del giudice tributario e ordinario: SS.UU. n. 7822/2020; n. 21642/2021; n. 8465/2022; n.16986/2022, principi ribaditi da Cass., Sez. U, n. 4227/2023 e, recentemente, n. 2098/2025; Cdc., Sez. giur. Lombardia, sentenza n. 211/2024).

2. Nel merito, deve innanzitutto rilevarsi che il giudizio incardinato verte sull'interpretazione del titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 42/2023, depositata il 29/6/2023 e divenuta irrevocabile, la cui natura delimita la cognizione riservata al giudice contabile investito, ancorché autonoma rispetto al precedente giudizio cui è comunque strutturalmente e funzionalmente connessa, in quanto finalizzata esclusivamente a chiarire, precisandole, le statuizioni precettive contenute nella decisione, come emergenti dal complessivo e congiunto ordito motivazionale e dal dispositivo del titolo giudiziale emesso, ove siano insorte difficoltà o obiettive incertezze o contrasti nella fase di attuazione del medesimo (per tutte, Sez. III App., n. 238/2021; Cass. 30/03/2022, n. 10230).

Ciò, beninteso, senza tuttavia consentirne l'integrazione o la modificazione *in executivis* attraverso la decisione di censure ulteriori, da proporre unicamente in sede di appello, o procedere ad annullamenti, revoche o modifiche di statuizioni precedentemente emesse (in termini, Sez. II centr. app. n. 258/2024; Sez. III centr. app. n. 74/2021 e n. 496/2017; Sez. I centr. app., n. 290/2018; SS.RR., 15/5/1995, n. 19/A; Cass., 05/06/2020, n. 10806).

Invero, l'art. 211 c.g.c., collocandosi nel solco di tali canoni ermeneutici, ha prescritto che *“ qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l'Amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisione. Il procedimento è regolato dalle disposizioni*

che disciplinano il giudizio ad istanza di parte” e, quindi, volto esclusivamente a dirimere eventuali contrasti e incertezze che insorgano in sede esecutiva (Sez. giur. Piemonte, n. 21/2017; Sez. giur. Liguria, n. 85/2020; Sez. giur. Calabria, n. 34/2024 e n. 406/2020; Sez. giur. Campania n. 1290/2021).

Il ricorso per interpretazione, che si rivela pertanto ammissibile, va accolto nel merito nel senso che l’espressione contenuta nel dispositivo della sentenza n. 42/2023 emessa da questa sezione *“dichiara inefficace il provvedimento di sequestro conservativo sui beni del convenuto disposto ante causam”* debba intendersi come comprensiva dell’ordine giudiziale, disposto nei confronti della competente Conservatoria dei registri immobiliari (ora incardinata nell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio), di cancellazione della formalità di trascrizione del sequestro conservativo immobiliare eseguita, ai sensi degli artt. 74 e 75 CGC, a tutela delle ragioni erariali originariamente esercitate dalla Procura regionale presso l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente di Isernia, al registro generale n. 1768 – registro particolare n. 1450 – presentazione n. 4 del 27.05.2016 (cui hanno fatto seguito le domande di annotazione richieste dalla scrivente Procura: 1. registro generale n. 2580 – registro particolare n. 231 – presentazione n. 2 del 31/08/2016; 2. registro generale n. 2581 – registro particolare n. 232 – presentazione n. 3 del 31/08/2016).

Attesa la peculiarità e la natura della decisione, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla Procura regionale nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara che il dispositivo della sentenza n. 42/2023 in epigrafe vada interpretata nel senso che la dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo sui beni immobili del convenuto disposto "*ante causam*" debba intendersi inclusiva dell'ordine giudiziale, disposto nei confronti del competente Conservatore dei registri immobiliari (ora Direttore dell'Ufficio del Territorio incardinato nell'Agenzia delle Entrate) di Isernia, di procedere alla cancellazione della formalità di trascrizione del sequestro conservativo eseguita come dianzi precisato in parte narrativa.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Magistrato estensore

(Gennaro Di Cecilia)

f.to digitalmente

Il Presidente

(Maurizio Stanco)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 26 febbraio 2025

Il Responsabile della Segreteria

(Sig.ra Maria Grazia SECHI)

f.to digitalmente